



REGIONE SICILIA



IL GUSTO DELL'ARTE
U.S. Renato Guttuso
Milazzo



Ministero Istruzione
Università e Ricerca



Unione Europea

FUTURA **LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
FIRMO NAZIONALE DI RIPRESA CRESCIENZA



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
RENATO GUTTUSO
MILAZZO

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"RENATO GUTTUSO"**

Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O (M E)

Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Istituto Professionale Milazzo Corso Serale: MERC016505

Circ. n. 228

Milazzo, 27 maggio 2024

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "RENATO GUTTUSO" - -MILAZZO
Prot. 0008119 del 27/05/2024
IV (Uscita)

AI RESPONSABILI DI SEDE
A TUTTI I DOCENTI
I.I.S. "RENATO GUTTUSO" - MILAZZO
AL PORTALE ARGONEXT DELLA SCUOLA
AL DIRETTORE SS.GG.AA.
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
AI COLLABORATORI SCOLASTICI

OGGETTO: Criteri per lo svolgimento dello scrutinio finale e modalità di comunicazione degli esiti finali.
Anno scolastico 2023/2024

Come è noto, durante lo scrutinio finale di giugno, il Consiglio di classe, nel rispetto della normativa nazionale e dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, valuta gli alunni, assegna i crediti scolastici e delibera sul giudizio finale, nonché sul suo rinvio in caso di sospensione del giudizio, provvedendo, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità che la valutazione degli studenti e delle studentesse rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato anche nel contesto della pregressa emergenza epidemiologica.

Si rammenta che la valutazione degli studenti è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009 e, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguano un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Pertanto si definiscono, qui di seguito, i principali criteri da adottare al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe:

Ogni docente definisce la propria proposta di voto per ciascuna delle discipline insegnate e per il voto di condotta utilizzando opportunamente:

- le valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni, nelle prove pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione;
- i dati riguardanti la partecipazione degli alunni ad attività di recupero (frequenza e profitto) o a percorsi di eccellenza (frequenza, risultati, riconoscimenti);
- le informazioni relative alle valutazioni conseguite nei trimestri;
- le informazioni relative al comportamento e alla disciplina: partecipazione attiva alla vita della classe e dell'Istituto, attenzione, rispetto verso i docenti, il personale non docente, dei compagni, rispetto delle consegne, puntualità negli adempimenti.

Il profitto è ritenuto non gravemente insufficiente se:

- deriva da un alternarsi di esiti positivi e negativi, o comunque da esiti non particolarmente e insistentemente negativi;
- l'alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero frequentate con assiduità di presenza e studio e avendo partecipato a progetti disciplinari qualificanti;
- il docente ritiene possibile che un recupero, anche guidato, delle conoscenze e delle abilità non raggiunte possa essere conseguito dall'alunno con la frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola dopo il termine delle lezioni del corrente anno scolastico.

Il profitto è ritenuto gravemente insufficiente se:

- è il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti;
- risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati al termine delle attività di recupero;
- attività specifiche promosse dalla scuola (visite guidate, convegni, concorsi, ...) non hanno registrato partecipazione e interesse dello studente;
- una situazione di carenze pregresse non recuperate rende la valutazione ulteriormente negativa, in quanto costituisce pregiudizio per il pieno apprendimento dei programmi della classe in corso.

Deliberazione di ammissione alla classe successiva:

Lo studente valutato almeno sufficiente in tutte le discipline e con voto di condotta non inferiore a 6/10 è ammesso alla frequenza della classe successiva, con attribuzione del credito scolastico, se del triennio.

Deliberazione di sospensione del giudizio:

Il quadro degli esiti, pur testimoniando un profitto insufficiente, in una o più discipline, è tale da far ragionevolmente ritenere che l'alunno, per qualità accertate, possa conseguire un recupero delle lacune individuate nell'arco del periodo compreso tra il termine delle lezioni e la verifica relativa alla sospensione di giudizio. In questo caso il Consiglio di classe delibera la sospensione di giudizio e i relativi corsi di recupero, che gli studenti possono frequentare. Gli alunni saranno sottoposti a verifica da parte dei docenti curricolari. A tale scopo, il coordinatore di classe dovrà produrre uno schema riepilogativo dal quale si evincano i nominativi degli allievi con sospensione di giudizio e le relative discipline interessate. I dati risultanti dalla frequenza e dalla predetta verifica costituiranno la base perché il Consiglio di classe possa sciogliere in senso positivo o negativo il giudizio di sospensione, dandone soddisfacente motivazione.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Deliberazione di non ammissione alla classe successiva se l'alunno:

- presenta più di tre situazioni di profitto giudicate gravemente insufficienti;
- l'alunno non ha conseguito, a parere del Consiglio, del tutto o in parte consistente le conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza;
- la frequenza dei corsi di recupero non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali della preparazione, poiché l'alunno vi ha partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio, non conseguendo miglioramenti degni di nota;
- in modo motivato il Consiglio di classe non ritiene sussistere le possibilità per un recupero sostanziale delle lacune.

Ammissione dei candidati interni agli Esami di Stato

La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio, per l'anno scolastico 2023/2024, il giorno 19 giugno 2024 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni: a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza del requisito di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall' INVALSI;
- c) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento.

Esame preliminare dei candidati esterni

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all'articolo 5. L'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è disposta anche in mancanza del requisito di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 62/2017, in relazione alle attività assimilabili al PCTO. Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso ai sensi del comma 2, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall' INVALSI.

Svolgimento degli scrutini finali Consiglio di classe perfetto:

- a) la riunione si apre con la lettura, da parte del/la coordinatore/trice didattico/a, della relazione conclusiva, cui sono allegati i programmi delle discipline effettivamente svolti nella classe e sottoscritti da almeno tre allievi;
- b) segue la discussione per rivedere, arricchire, condividere la relazione;
- c) il Consiglio prende visione delle proposte di voto in ciascuna disciplina raccolte in un quadro riassuntivo e procede all'analisi delle situazioni riguardanti i singoli alunni ;
- d) per gli alunni con tutte le proposte di voto positive il Consiglio procede alla miglior definizione e all'approvazione definitiva dei voti;
- e) per gli alunni con insufficienze in una o più discipline, oppure con insufficienze gravi (più di tre) il Consiglio procede come da criteri, quindi assume la deliberazione finale, caso per caso indicando le discipline che hanno determinato l'esito, insieme ai corsi relativi che lo studente potrà frequentare nel mese di settembre;
- f) il Consiglio procede all'assegnazione dei voti di condotta, su proposta del/la coordinatore/trice, tenuto conto del grado di partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nell'assolvimento dei doveri, del rispetto dei regolamenti in vigore. Si specifica che è sufficiente che ricorrano almeno due su tre descrittori della griglia di attribuzione del voto di condotta;

f) il Consiglio procede all'assegnazione dei voti di condotta, su proposta del/la coordinatore/trice, tenuto conto del grado di partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nell'assolvimento dei doveri, del rispetto dei regolamenti in vigore. Si specifica che è sufficiente che ricorrano almeno due su tre descrittori della griglia di attribuzione del voto di condotta;

g) il Consiglio, dopo aver raccolto tutti i documenti e gli attestati, delibera, se pertinente, l'assegnazione del credito scolastico agli alunni promossi o ammessi agli esami conclusivi.

Modalità di comunicazione degli esiti sui tabelloni:

a) per gli alunni di classe quinta ammessi all'esame conclusivo è riportata la dicitura AMMESSO/A; sono, altresì, riportati i voti di ciascuna disciplina e del comportamento, nonché il credito scolastico dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, per i non ammessi è riportata la dicitura NON AMMESSO;

b) per gli alunni di tutte le altre classi, promossi alla classe successiva, i tabelloni riportano i voti deliberati dal Consiglio di classe per ciascuna disciplina e la dicitura PROMOSSO/A;

c) per gli alunni scrutinati con decisione di sospensione del giudizio il tabellone riporterà la corrispondente dicitura. Per questi alunni saranno organizzati corsi di recupero dal 01/07/2024 all' 08/07/2024 che gli studenti sono obbligati a seguire, salvo che la famiglia si impegni a far seguire privatamente il proprio figlio. Le verifiche scritte ed orali saranno somministrate dal docente titolare della disciplina e si svolgeranno l'11 e il 12 luglio 2024.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA.

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'art. 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n° 90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del DPR n° 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo la dicitura «Non ammesso». Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'O.M. 21 maggio 2001, n° 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM n° 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del DPR n° 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo la dicitura «Non ammesso». Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'O.M. 21 maggio 2001, n° 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali;

Modalità di comunicazione degli esiti:

Gli esiti degli alunni con sospensione del giudizio, non promossi o non ammessi agli esami conclusivi sono comunicati alle famiglie al termine dello scrutinio relativo tramite l'accesso al registro elettronico.

Valutazione degli esiti dei corsi “estivi” e risoluzione delle sospensioni del giudizio:

- ogni corso di recupero organizzato per gli studenti in stato di sospensione di giudizio si conclude con una verifica scritta o scrittografica e/o orale dei livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunte. La verifica è tale da consentire un giudizio di completo recupero, oppure di stretta sufficienza o di mancato conseguimento dell’obiettivo. Le verifiche saranno somministrate dal docente titolare della disciplina **l’11 e il 12 luglio 2024**.

- il Consiglio di classe, riunito in collegio perfetto, decide la revoca della sospensione in senso positivo e ammette alla classe successiva lo studente che ha conseguito, nel complesso delle discipline coinvolte nella sospensione, risultati senz’altro significativi per assiduità di frequenza, attenzione e concentrazione nel compito, applicazione corretta, insieme a conoscenze, abilità e competenze indispensabili per affrontare l’anno scolastico successivo in condizioni positive. I consigli di classe per lo scioglimento della **riserva si svolgeranno il 15 e il 16 luglio 2024**.

Validità dell’anno scolastico.

Per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, il quale viene definito in base all’orario curricolare e obbligatorio per ogni anno di corso; sono però consentite deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni purché non venga pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze.

Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- tre giorni di assenza per lutto per parenti ed affini entro il terzo grado;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;
- avversità meteorologiche;
- documentati motivi di trasporto;
- scioperi dei mezzi pubblici;

L’accertamento delle ore di assenza per ciascuno alunno sarà oggetto di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Valutazione classi Prime IPSCEO

Nel rispetto dell’assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell’istruzione professionale, previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle UDA inserite nel P.F.I.

A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.

In assenza di chiare indicazioni ministeriali in merito alla valutazione degli alunni del primo anno del professionale e a causa della vigenza del DPR 122/09 e delle novità normative previste dal D. Lgs 61, a mio avviso il procedimento va adattato al nuovo riordino dei professionali e alla personalizzazione dei percorsi.

Pertanto, pur in presenza di tale problematica, le diverse situazioni potrebbero essere affrontate facendo riferimento alla personalizzazione dei percorsi.

Il consiglio di classe valuta gli apprendimenti disciplinari- sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari- le competenze maturate, la motivazione e le attitudini.

In esito a tale valutazione immagino i seguenti scenari:

- a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. Lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato;

b) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. Il CdC, eventualmente adottando la procedura di sospensione del giudizio prevista dal d.P.R. 122/09, ammette lo studente all'anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui: 1) partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei); 2) partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi;

c) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito degli adattamenti del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente non è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

Pertanto solo per il primo anno del percorso professionale le modalità di valutazione sono "Ammesso/Non ammesso" e "Ammesso con revisione del P.F.I."

Gli alunni "Ammessi con revisione del P.F.I." dovranno frequentare i corsi di recupero estivi, ma non saranno scrutinati, considerato che non si tratta di sospensione del giudizio.

Certificazione delle competenze allievi classi seconde.

Con il DM 14/2024 il MIM ha aggiornato strutturalmente i modelli della certificazione delle competenze nazionali in attuazione della riforma dell'orientamento, disegnata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, dalla Riforma 1.4 sull'orientamento.

Tali modelli di certificazione sono adottati a partire dal corrente anno scolastico 2023/2024, in sostituzione di quelli previsti dal DM 27 gennaio 2021, n. 9, al DM 3 ottobre 2017, n. 742 e alla nota n. 22381 del 31 ottobre 2019.

I nuovi modelli prevedono i quattro livelli già previsti nei precedenti decreti con i relativi indicatori.

Livelli ed Indicatori esplicativi

A–Avanzato: Lo/a studente/ssa svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli;

B–Intermedio: Lo/a studente/ssa svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite;

C–Base: Lo/a studente/ssa svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese;

D–Iniziale: Lo/a studente/ssa se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze in assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui all'allegato C del DM n. 14 del 30 gennaio 2024, è redatto dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale per ogni studente del secondo anno ed è compilabile tramite il Portale ARGODIDUP.

Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Si invitano tutti i Docenti e i Coordinatori di Dipartimento a leggere attentamente i sottoelencati allegati:

1. Decreto ministeriale 14 del 30 gennaio 2024- Adozione dei modelli di certificazione delle competenze.
2. Linee guida per l'orientamento.

Attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali.

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Attribuzione del credito scolastico classi quinte.

Ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017.

Curriculum dello studente.

La nota DGOSV prot. 15598 del 2 settembre 2020, di trasmissione del D.M. 6 agosto 2020, n.88, introduce il Curriculum dello studente quale documento di riferimento fondamentale per l'Esame di Stato e per l'orientamento dello studente, che sarà allegato al diploma. Nel curriculum della studentessa e dello studente, sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. Sono, altresì, indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Il Curriculum è un documento rappresentativo dell'intero profilo dello studente, che la Commissione d'Esame utilizzerà per conoscere i candidati e per lo svolgimento del colloquio (Art. 2 - D.M. n. 10/2024 allegato). Contiene informazioni sulle attività svolte in ambito scolastico ed extrascolastico nel corso degli anni ed è strutturato in tre parti:

1. **Istruzione e formazione** – Percorso di studi, titolo di studio conseguito, eventuali altri titoli posseduti, altre esperienze svolte in ambito formale.
2. **Certificazioni** – Certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere.
3. **Attività extrascolastiche** – Attività svolte in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato.

Per la predisposizione del Curriculum è necessario accedere allo strumento E-Portfolio, all'interno Piattaforma UNICA: <https://unica.istruzione.gov.it/it/piattaforma>

Pubblicazione dei risultati.

L'esito degli scrutini finali sarà pubblicato al termine delle operazioni, distintamente per ogni classe, sul registro elettronico Argo, presumibilmente a decorrere dall' **11/06/2024 per le classi quinte** e dal **14/06/2024 per le altre classi**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Delfina GUIDALDI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993*